



Deliberazione n. 10/2026/PAR
Comune di Alatri (FR)

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Rosita LIUZZO	Primo Referendario - relatrice

nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026

ha assunto la seguente

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in particolare, l'art. 17, comma 31;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare, l'art. 6;

vista la nota, acquisita in data 08/07/2025 al prot. n. 5808, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (CAL) ha trasmesso la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Alatri (FR);

vista la deliberazione n. 104/2025/QMIG di questa Sezione di controllo;

vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG della Sezione delle Autonomie;

vista l'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2026, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;
Udita la relatrice Rosita LIUZZO;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al prot. n. 5808 dell'8 luglio 2025, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Lazio (CAL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e s.m.i., l'istanza di parere formulata dal Comune di Alatri. L'oggetto del parere riguarda la possibile applicazione dell'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 in caso di ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, utilizzato ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133.

In particolare, il Comune domanda se, *“a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22/12/2023 per il fondo di rotazione concesso ai sensi dell'art. 43, comma 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, debba essere applicato l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021”*.

Con successiva deliberazione n. 104/2025/QMIG la Sezione ha deciso di sospendere la decisione sulla richiesta del citato parere e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 del 2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, la valutazione dell'opportunità di deferire la seguente questione di massima di particolare rilevanza: << *Se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243-ter TUEL, utilizzato ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, possa trovare applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*>>.

Infine, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: *«L'art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all'art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter TUEL. Quest'ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell'utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che,*

allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate.».

Stabilendo, altresì, che *“la Sezione regionale di controllo per il Lazio si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. In via preliminare

L'istanza risulta ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

Sul piano soggettivo, essa è stata presentata, tramite il Consiglio delle autonomie locali, dal Sindaco del Comune di Alatri, il quale, in quanto rappresentante legale dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, è l'organo istituzionalmente legittimato a proporla.

Sul piano oggettivo, il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica, poiché volto a chiarire la portata applicativa dell'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, in rapporto all'art. 43, commi 1 e 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023.

In particolare, la richiesta concerne il Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000, destinato al risanamento finanziario degli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio *ex art. 243-bis*, e utilizzato ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133. Il quesito è volto a verificare se, a seguito della citata sentenza costituzionale, sia possibile applicare al suddetto Fondo la disciplina recata dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, che prevede: *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle*

anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

La questione proposta, avendo ad oggetto l'interpretazione coordinata dell'art. 52, comma 1-ter, d.l. n. 73/2021 e dell'art. 43, commi 1 e 2, d.l. n. 133/2014 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023, configura, pertanto, una richiesta di parere avente carattere astratto e generale.

Infine, va rilevato che, per come formulata, l'istanza non implica alcuna valutazione su condotte amministrative già poste in essere né su atti adottati dall'ente, i quali potrebbero costituire oggetto di indagine della Procura regionale della Corte dei conti, di giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale o di contenzioso innanzi al giudice ordinario o amministrativo.

II. Nel merito

Nel merito occorre, in via preliminare, definire con chiarezza i termini della questione.

Per far ciò, in primo luogo, va evidenziato che l'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r, del decreto-legge n. 174/2012) ha disposto che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato *"Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"*.

Successivamente, l'art. 43, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 ha previsto che gli enti locali, che abbiano deliberato il ricorso alla suddetta procedura di riequilibrio, possano includere, tra le misure finalizzate al ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e al finanziamento dei debiti fuori bilancio (di cui alla lettera c. del comma 6 dell'art. 243-bis) anche l'utilizzo delle risorse ad essi attribuibili a valere sul Fondo di rotazione di cui al citato art. 243-ter.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 43 ha stabilito che, qualora le risorse del Fondo di rotazione siano utilizzate secondo le modalità previste dal comma 1, gli enti locali beneficiari devono iscrivere le somme ricevute, in entrata, al Titolo II, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102; mentre la relativa restituzione deve essere registrata, in uscita, al Titolo I, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

In relazione ai quest'ultimi commi 1 e 2 dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023. In particolare, con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui non ha previsto che l'utilizzo delle risorse attribuite agli enti locali a valere sul fondo di rotazione deve avvenire solo in termini di cassa.

Inoltre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui non prevede che sia garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Più nel dettaglio, la Consulta ha sottolineato come l'art. 43, comma 1, nell'ammettere l'utilizzo in termini di competenza del fondo di rotazione, si pone in contrasto con la cosiddetta "*regola aurea*", che impone di ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento (art. 119, settimo comma, Cost.). Inoltre, tale utilizzo compromette gli equilibri finanziari dell'ente locale e produce un miglioramento meramente apparente del risultato di amministrazione. Da ciò ne deriva sia la violazione dell'art. 119, settimo comma, Cost. per l'inosservanza di detta "*regola aurea*", sia la violazione dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura della spesa, sanciti dagli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in quanto l'impiego del fondo di rotazione per coprire disavanzi pregressi e debiti fuori bilancio genera un'illusoria riduzione del disavanzo e un'ingiustificata espansione della capacità di spesa, con riflessi negativi sugli equilibri dell'ente.

Inoltre, secondo la Consulta, si "*allarga artificiosamente la capacità di spesa*" con la previsione del comma 2, ove è esclusivamente prevista l'introduzione di una nuova voce SIOPE (codice 1570, relativa ai trasferimenti correnti allo Stato) per l'iscrizione della rata annua da restituire, senza tuttavia dettare espressamente l'obbligo di registrare, nel Fondo anticipazioni di liquidità, la somma ricevuta dal fondo di rotazione, al netto delle quote annualmente rimborsate.

Quindi, con la riportata sentenza n. 224, la Consulta chiarisce che il Fondo di rotazione, ex art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato solo in termini di cassa e, in quanto tale, l'incameramento delle risorse ricevute genera necessariamente

l'obbligo di contabilizzare un fondo, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Premesso ciò, va evidenziato che, nonostante il citato intervento della Consulta, il Fondo di rotazione *ex art. 243-ter* del d.lgs. n. 267 del 2000 conserva una propria identità e autonomia di funzione rispetto al Fondo anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), in relazione al quale è intervenuto l'art. 52, comma 1-*ter*, del d.l. n. 73/2021. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG, in cui è stato precisato che *“malgrado tale assimilazione, va osservato che il Fondo ex art. 243-ter TUEL conserva comunque una propria autonomia giuridica rispetto alle anticipazioni di liquidità”*.

Nel primo caso, si tratta di uno strumento istituito a sostegno degli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-*bis* TUEL). Esso, strettamente connesso al percorso di risanamento e inserito in una prospettiva di riequilibrio di medio-lungo periodo, è finalizzato a garantire la liquidità necessaria per l'attuazione del piano. In base agli orientamenti della sentenza n. 224/2023, le risorse possono oggi essere utilizzate per il pagamento di spese correnti e obbligazioni già assunte, mentre in passato erano destinate anche alla copertura di disavanzi e debiti fuori bilancio. Inoltre, presenta una disciplina autonoma, dettata da norme specifiche (art. 243-*ter* TUEL e D.M. Interno 11 gennaio 2013), ed è strettamente collegato all'esistenza e all'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti. La sua restituzione è prevista in forma rateale pluriennale, con oneri interamente a carico dell'ente beneficiario.

Nel secondo caso, si tratta di uno strumento finalizzato a pagare debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili (commerciali e di investimento) maturati alla data stabilita dalla legge, al fine di sostenere l'economia e ridurre i tempi di pagamento della pubblica amministrazione. La sua funzione, dunque, non è quella di riequilibrare strutturalmente i conti dell'ente, bensì di smaltire gli arretrati e immettere liquidità nel sistema economico. I debiti interessati da tale anticipazione risultano già coperti in bilancio da corrispondenti residui attivi. Inoltre, lo strumento non è subordinato

all'adozione di un piano di riequilibrio e prevede una restituzione pluriennale, con rate costanti, contabilizzate come spesa corrente.

Precisata la distinzione tra i due fondi, va evidenziato che l'art. 52 disciplina specificatamente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). La normativa *de qua*, peraltro, è stata introdotta a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, avvenuto con la sentenza n. 80/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162.

Tale ultima disposizione era stata introdotta, a sua volta, dopo la sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015. Quest'ultima norma consentiva agli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 di considerare la relativa quota accantonata come parte del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel risultato di amministrazione.

A seguito della sentenza n. 4/2020, il legislatore era intervenuto con l'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019. Nel dettaglio, il comma 2 di tale articolo prevedeva il ripiano annuale del maggior disavanzo – derivante dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019 – per un importo corrispondente alla sola quota rimborsata nell'esercizio. Veniva, inoltre, consentita una diluizione del ripiano in un arco temporale corrispondente alla durata del piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, con un *“immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio”* e una *“rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo”*, dilatando i tempi di rientro dal *deficit* in contrasto con l'art. 188 TUEL.

Il comma 3 stabiliva, poi, che il FAL potesse essere utilizzato fino al suo esaurimento per il rimborso dell'anticipazione, prevedendo la possibilità di iscrivere in entrata, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo accantonato nell'esercizio precedente e, contestualmente, di iscrivere lo stesso importo in parte spesa, al netto della quota di rimborso effettuata nell'anno.

Con la sentenza n. 80/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 39-ter del d.l. n. 162/2019.

In seguito a tale pronuncia, il legislatore ha introdotto l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 – oggetto della presente analisi – che, espressamente per le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 8 aprile 2013, n. 35, e al d.l. 24 aprile 2014, n. 66, dispone quanto segue: *“A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”*.

Quindi, le disposizioni richiamate e, da ultimo, l'art. 52 si riferiscono specificamente solo alle anticipazioni di liquidità disciplinate dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35, e dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66 e successivi rifinanziamenti. Ne consegue che l'art. 52 non è applicabile a qualsiasi anticipazione di liquidità, ma esclusivamente a quelle espressamente individuate dalla norma.

Con riferimento al Fondo di rotazione, invece, va evidenziato che, sebbene la Corte costituzionale ne abbia sancito l'utilizzo in termini di cassa e abbia riconosciuto l'obbligo di accantonamento, il regime originario non prevede un obbligo di accantonamento né un meccanismo di “liberazione” di quote di avanzo, come quello disciplinato dall'art. 52.

Pertanto, alla luce delle differenze tra i fondi in questione e delle discipline a essi applicabili, l'estensione al Fondo di rotazione dell'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 si tradurrebbe in un'applicazione analogica, con l'effetto di introdurre una disciplina contabile nuova e priva di base normativa. Tale operazione eccederebbe i limiti dell'attività interpretativa consentita a questa magistratura.

Invero, l'art. 12 delle preleggi, rubricato *"Interpretazione della legge"* dispone che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*. Dall'altra parte, l'art. 14 delle medesime preleggi esclude l'applicazione analogica delle norme eccezionali nella misura in cui dispone che *"le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"*.

Sotto tale profilo, l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 deve ritenersi norma eccezionale, poiché introduce un regime derogatorio rispetto alle regole ordinarie sull'applicazione dell'avanzo e opera *«in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*, che regolano l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo.

Con riferimento alle regole generali in materia di applicazione di avanzo, va evidenziato che l'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000 distingue le diverse componenti del risultato di amministrazione (quota libera, accantonata, vincolata e destinata).

La quota libera, accertata ai sensi dell'art. 186 e quantificata ai sensi del comma 1, può essere utilizzata con variazione di bilancio, secondo un ordine di priorità stabilito dal legislatore: copertura dei debiti fuori bilancio; provvedimenti per il riequilibrio, ove non fronteggiabili con mezzi ordinari; spese di investimento; spese correnti non permanenti; estinzione anticipata di prestiti.

Le quote accantonate e vincolate possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, mediante iscrizione in entrata nel bilancio di previsione o con variazione di bilancio. Tuttavia, per gli enti in disavanzo, l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate è disciplinato dai commi 897 e 898 della legge n. 145/2018. Il primo consente l'impiego entro un limite determinato dalla voce "A" del risultato di amministrazione dell'anno precedente, calcolata al netto del FCDE e del FAL, e aumentata della quota di disavanzo da recuperare nel primo esercizio del bilancio. Il secondo stabilisce che, se tale voce risulta negativa o insufficiente a coprire FCDE e FAL, l'importo massimo utilizzabile non può superare la quota di disavanzo da recuperare nel primo anno di bilancio.

In deroga a tale disciplina, l'art 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 consente l'utilizzo generalizzato della sola quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fondo anticipazione di liquidità, con l'unico limite che essa non possa essere destinata al rimborso della quota annuale del medesimo fondo (titolo 4 della spesa), e ciò persino in deroga ai vincoli posti dai commi 897 e 898 della legge n. 145/2018.

Pertanto, in mancanza di una specifica disposizione normativa che estenda al Fondo di rotazione *ex art. 243-ter* del d.lgs. n. 267/2000 il meccanismo previsto dall'art. 52 del d.l. n. 73/2021, tale applicazione non può ritenersi ammissibile, essendo preclusa ogni interpretazione analogica idonea a introdurre innovazioni nell'ordinamento contabile degli enti locali.

Sul punto va richiamata la già citata deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG delle Sezione delle Autonomie con cui espressamente si evidenzia che *"l'art. 52 è, quindi, norma di portata eccezionale, in quanto deroga alle disposizioni generali di cui alla l. n. 145/2018; in questa sua eccezionalità, la disposizione è applicabile alle sole fattispecie che vengono da essa richiamate, ossia alle anticipazioni di liquidità concesse ex d.l. n. 35/2013 s.m.i. e ex d.l. n. 66/2014. L'art. 14 delle preleggi, infatti, non consente l'applicazione delle norme eccezionali al di là dei casi da esse considerati"*.

Ha aggiunto, inoltre, che *"quando il legislatore ha ritenuto di apportare deroghe alla disciplina generale di cui all'art. 1 cc. 897-898 della l. n. 145/2018, lo ha fatto in modo esplicito"*.

Per di più, è stato statuito che *"occorre ribadire che il fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL gode di una propria disciplina ad hoc; questa disciplina, allo stato, nulla specifica in merito alla eventuale applicazione nella parte entrata del bilancio previsionale delle quote del fondo "liberato" in quanto rimborsato. Sotto questo profilo, de iure condendo, potrebbe essere utile un intervento del legislatore. De iure condito, tuttavia, la risposta di questa Sezione al quesito prospettato non può che essere negativa, per le ragioni esposte"*.

Infine, la Sezione delle Autonomie ha fissato il seguente principio di diritto «L'art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all'art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter TUEL. Quest'ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell'utilizzo per

cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate», a cui questa Sezione si uniforma.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra riportato, va ribadito che l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 costituisce disposizione di carattere eccezionale, in quanto derogatoria rispetto ai principi generali sanciti dall’art. 1, commi 897-898, della l. n. 145/2018; come tale, nel vigente assetto normativo, essa non risulta applicabile al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo, dall’altra parte, conserva una disciplina autonoma che, allo stato, non contempla alcuna previsione in ordine all’utilizzo, in sede di bilancio di previsione, delle quote del fondo progressivamente liberate.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio rende il parere nei termini suindicati.

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all’Ente istante, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Estensore

Rosita LIUZZO
f.to digitalmente

Presidente

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2026

Il Funzionario preposto all’Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente